

L'ANALISI

Ai professionisti il compito di relazionare che l'utilizzo dei contributi rispetti le finalità per cui sono concessi

DI CHRISTINA FERIOZZI

E LUCIANO DE ANGELIS

Via i sindaci di nomina pubblica dalle società private che ricevono contributi pubblici per importi superiori a determinati ammontari, da stabilirsi con apposito dpcm. Verifiche ad hoc e resoconto annuale al Mef a carico degli ordinari organi di controllo societari. È quanto prevede la nuova versione dell'art. 112 della legge di bilancio rubricata "Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica".

I controlli Mef sui contributi

Dietrofront per la previsione di controlli ministeriali diretti che avrebbero comportato, un'indebita ingerenza nella governance societaria, sminuendo la figura dei professionisti impegnati nei collegi sindacali nello svolgimento del loro ruolo di garanzia del pubblico interesse.

Ora la norma viene completamente riscritta. A seguito delle rilevanti modifiche all'art. 112 della legge di bilancio, che ha visto la soppressione dei commi 1 e 2, la modifica del comma 3 e l'introduzione del nuovo comma 3-bis, non ci saranno più revisori indicati dal Ministero nei collegi sindacali o di controllo delle società private, ma gli stessi organi di controllo già esistenti dovranno effettuare apposite attività di verifica dirette ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi pubblici rispetti le finalità per cui sono stati concessi.

A riguardo, si ricorda che nella prima versione della legge di bilancio (si veda Italia Oggi del 28 ottobre) era stato inserito un primo comma dell'articolo 112 nel quale, allo scopo di potenziamento delle funzioni di monitoraggio della finanza pubblica, si prevedeva la nomina di un rappresentante del Mef in collegi sindacali di società e fondazioni che ricevevano contributi pubblici superiori a 100.000 euro. Tale norma presentava molteplici criticità, in quanto avrebbe, tra l'altro, lasciato del tutto escluse da

verifiche quelle società, come le srl, che avessero nominato un sindaco unico o un revisore. Ma soprattutto, considerata la professionalità richiesta agli attuali membri dei collegi sindacali e revisori (dottori commercialisti, revisori legali, docenti universitari in materie aziendalistiche), il monitoraggio dei fondi poteva essere sicuramente già svolto dagli stessi professionisti evitando sovrapposizioni.

La nuova norma

Con il nuovo testo della norma, da un lato vengono eliminati il comma 1 e 2 dell'art. 112 che prevedevano espressamente che fosse assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero all'interno degli organi di controllo e tutti gli adempimenti conseguenti, nonché stabilivano il limite di significatività dell'importo dei contributi ad euro 100.000. Ora, invece, per quanto riguarda la valutazione dell'importo dei contributi, il testo rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Inoltre, l'abrogazione del comma che disponeva la nomina di esponenti ministeriali viene ora, espressamente sostituita dalla prescrizione, con l'inserimento del comma 3-bis, per i commercialisti impegnati nei collegi sindacali, come auspicato in precedenza su queste pagine, di una specifica attività di rendicontazione dell'utilizzo dei contributi pubblici. Tale attività ad hoc rientra sempre negli adempimenti propri del collegio sindacale di cui all'art. 2403 e ss. c.c. ma è mirata ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi. L'esito di tali verifiche dovrà culminare nell'invio di una relazione annuale al Ministero dell'economia e delle finanze in cui si dettagliano gli esiti delle verifiche effettuate.

— © Riproduzione riservata — ■

